



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 490 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36887

Il Consigliere Liardo Enzo

Propone di sostituire nell'allegato N° 1 a pagina 15 da riga 5

(nella colonna destra)

Articolo 107 - Sanzioni nei confronti dei partecipanti alle adunanze. 1. La o il Presidente del Consiglio provvede al mantenimento dell'ordine durante le sedute. 2. Durante le sedute coloro che partecipano devono mantenere un contegno consono all'Assemblea ed adottare un linguaggio rispettoso, tale da garantire l'esercizio delle funzioni del Consiglio in ossequio alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. 3. Se un partecipante all'adunanza pronuncia parole, o assume atteggiamenti oltraggiosi, ovvero disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il o la Presidente gli ha tolto la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 105, il o la Presidente lo richiama formalmente all'ordine. Dopo un secondo richiamo, può, previa sospensione della seduta, riunire l'Ufficio di Presidenza e disporre, all'esito della riunione, l'iscrizione del richiamo nel processo verbale. La consigliera o il consigliere, alla fine della seduta, può dare spiegazioni; in seguito alle quali la/il Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza, può disporre la revoca del richiamo. 4. Qualora la consigliera o il consigliere persista nel suo comportamento, ovvero, anche indipendentemente da precedenti richiami, trascenda compiendo atti o pronunciando parole di particolare gravità, la/il Presidente, può allontanarlo dall'aula per il resto della seduta. Se la consigliera o il consigliere si rifiuta di ottemperare, la/il Presidente sospende la seduta. Qualora, alla ripresa della seduta, permangano condizioni tali da impedire il normale svolgimento dei lavori dell'assemblea, il o la Presidente del Consiglio, pone ai voti dell'assemblea l'espulsione del/la consigliere/a, cui segue, ove approvata, la delibera di motivazione. 5. Ove il/la Consigliere/a si rifiuti di abbandonare la seduta, per assicurare la continuità dei lavori, la seduta prosegue considerando il/la consigliere/a espulso/a assente a tutti gli effetti di legge. 6. Qualora sorga un tumulto nel Consiglio e nei casi più gravi, quando non sia possibile proseguire i lavori dell'assemblea, la/il Presidente può sospendere la seduta per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, scioglierla.

CON

(nella colonna destra)

Articolo 107 - Sanzioni nei confronti dei partecipanti alle adunanze. 1. Se un partecipante all'adunanza pronuncia parole, o assume atteggiamenti oltraggiosi, ovvero disturba con il proprio contegno la libertà della discussione e l'ordine della seduta, o continua a parlare dopo che il Presidente gli ha tolto la parola, o compie gravi violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 105, il Presidente lo richiama formalmente. 2. Qualora egli prosegua nel suo comportamento anche dopo un secondo richiamo formale, il Presidente può deliberare l'espulsione del responsabile dall'aula, e la sua esclusione per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del Presidente non è ammessa discussione. 3. Tale espulsione può essere deliberata dal Presidente anche dopo una prima trasgressione, quando il responsabile trascenda a vie di fatto. 4. Se chi è stato espulso si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta. 5. Qualora sorga un tumulto nel Consiglio, il Presidente sospende la seduta per un tempo determinato o, secondo l'opportunità, la scioglie. 6. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 il Presidente, se necessario, ricorre alla forza pubblica per ripristinare l'ordine. 7. La Presidente rinuncia a esercitare il potere di polizia preferendo la dolcezza della gestione democratica

13/04/2026

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Enzo Liardo